

**REGOLAMENTO
DEL CENTRO
POLIVALENTE
ANZIANI
di Borbona
“Augusto Lattanzi”**

REGOLAMENTO DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI "Augusto Lattanzi"

TITOLO I- ISTITUZIONE, FINALITÀ, CARATTERISTICHE

Art. 1 – Istituzione

Il Centro Polivalente Anziani fa parte del servizio d'assistenza del Comune. Esso è istituito ai sensi della Legge Regionale n. 11\76. E' sito in Via L. Troiani, n. 14. E' disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento che sono integrative della legge regionale citata, nonché dallo Statuto del Comune di BORBONA.

Art. 2 - Obiettivi e indirizzi d'intervento

Allo scopo di promuovere le relazioni interpersonali fra le persone anziane e fra queste e i cittadini delle altre fasce d'età esistenti sul territorio, le attività del Centro si articolano secondo i seguenti indirizzi d'intervento:

- a) strutturazione e arredamento del Centro in modo che possano trovarsi a proprio agio anche per attività specifiche sia le donne sia gli uomini anziani;
- b) propulsione e programmazione verso l'esterno al fine di promuovere il collegamento con altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio;
- c) promozione e sviluppo d'attività ricreativo-culturali, come turismo sociale mediante visita di luoghi e strutture nell'ambito urbano ed extraurbano, nazionale o estero con relativa organizzazione di servizi di viaggio e ristoro;
- d) partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, ad avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi in genere;
- e) sviluppo attività ludico-motorie, di gruppi artistici in campo musicale, recitativo, poetico e letterario ecc.;
- f) sviluppo attività lavorative e artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani specie se portatori di mestieri in via d'estinzione;
- g) promozione e programmazione d'attività ricreative e d'informazione come motivo di Tutela di valori ideali, spirituali e culturali, d'incontro, di scambio di esperienze, di raccolta e trasmissione delle memorie di vita degli anziani come singoli e come collettività, soprattutto verso le scuole;
- h) indagini e ricerche sulla condizione dell'anziano e organizzazione di conferenze e dibattiti sui temi specifici della terza età;
- i) promozione d'attività di segretariato sociale;
- j) utilizzazione dell'opera degli anziani in forme di volontariato sociale e culturale anche nel settore dell'assistenza domiciliare;
- k) ogni altra attività compatibile con le finalità istituzionali del Centro.

ART. 3 - Destinatari del servizio

L'Attività del Centro è rivolta ai soci iscritti.
I soci si dividono in soci effettivi e soci aggiunti.

SONO SOCI EFFETTIVI

- a) Anziani residenti che abbiano compiuto 55 anni di età;
- b) Tutti i pensionati di vecchiaia diretti o indiretti residenti;
- c) Invalidi civili, con punteggio superiore al 74% residenti;
- d) Coniugi o conviventi, degli iscritti.

SONO SOCI AGGIUNTI

Possono essere soci aggiunti tutti coloro , che pur non essendo residenti, abbiano vincoli di rapporti con il territorio (vincoli affettivi, periodi di vacanze, domicilio ecc)

Art. 4 - Diritti dei soci

I soci effettivi godono di tutte le prerogative connesse all'esistenza del Centro Anziani.
I soci aggiunti possono partecipare a tutte le attività del centro con esclusione dell'elettorato attivo e passivo.

TITOLO II - ORGANI DEL CENTRO E LORO FUNZIONI

Art. 5 – Organi

Sono organi del Centro Polivalente Anziani:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Comitato di gestione;
3. il Presidente.

I componenti degli Organi di gestione hanno il dovere di rispettare le leggi, il presente Regolamento, lo Statuto del Comune, le direttive dell'Amministrazione comunale.

CAPO I - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6 - Composizione e poteri

L'assemblea è composta dai soci effettivi in regola con l'iscrizione.

Essa ha il compito di:

- eleggere il Comitato di Gestione;
- approvare il programma annuale delle attività predisposto dal Comitato di Gestione;
- approvare la relazione finale delle attività predisposta dal Comitato di Gestione;
- approvare le proposte di modifica del Regolamento formulate dal Comitato di Gestione.

Art. 7 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria:

- 1) per approvare il programma annuale delle attività;
- 2) per approvare la relazione finale delle attività.

Essa può essere convocata, in seduta straordinaria, su richiesta scritta e motivata, ogni qualvolta lo si ritenga necessario, da parte :

- del Comitato di Gestione;
- del Sindaco o suo delegato;
- di un numero di soci pari al 30% degli iscritti ;

L'assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del Comitato di gestione, con avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti da trattare esposto nei locali del Centro ed in altre sedi che ne garantiscano sufficiente pubblicità, almeno tre giorni prima della seduta.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno a distanza , di un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza presiede il Vicepresidente.

Dell'assemblea deve essere redatto un verbale dal Segretario. Esso sarà esposto nei locali del centro.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Il Sindaco o suo delegato partecipa di diritto ad essa.

Qualora, in relazione agli argomenti da trattare, ne ravvisi l'opportunità, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Sindaco o il suo delegato possono invitare a partecipare alla riunione esperti in materia.

CAPO II - IL COMITATO DI GESTIONE

Art. 8- Composizione

Il Comitato di gestione è composto di 5 (cinque) membri:

- L'Assessore ai Servizi Sociali;
- N. 4 componenti anziani eletti dall'Assemblea.

I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni con possibilità di essere rieletti.

Un componente che per tre volte consecutive risulti assente senza giustificato motivo è considerato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti disponibile.

Analogamente si procederà nel caso in cui durante la carica un componente esca dal comitato per dimissioni o per altri motivi.

Art. 9 – Poteri del Comitato

Il Comitato di Gestione ha il compito di :

- eleggere nel proprio ambito il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
- predisporre il programma dell'attività;
- eseguire detto programma approvato dall'Assemblea e dalla Giunta Comunale;

- approvare le spese d'ordinaria amministrazione; presentare all'amministrazione comunale proposte relative al centro sociale;
- deliberare in materia d'utilizzazione dei locali del centro, orari d'apertura e chiusura di essi, prezzi dello spaccio interno, quote d'iscrizione annuale;
- predisporre il regolamento interno da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- predisporre proposte di modifica del presente Regolamento da presentare all'Assemblea.

Art. 10 – Funzionamento

Il Comitato di Gestione si riunisce di norma una volta al mese.

Può essere convocato, oltre che dal Presidente, da tre membri in carica.

Il Comitato è validamente costituito se sono presenti alla riunione la metà più uno dei componenti; esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 11- Il Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Comitato di gestione nella sua prima seduta.

Il Presidente è il rappresentante del Centro Polivalente Anziani; vigila sull'andamento dello stesso e ne coordina le diverse attività.

In caso di non accettazione della carica o di cessazione dalla stessa per dimissioni o per altra causa subentra al Presidente il componente del Comitato di Gestione che ha riportato il maggior numero di preferenze e così via di seguito fino al limite massimo del numero dei componenti del Comitato di Gestione.

Art. 12 – Poteri

Il Presidente ha il compito di :

- convocare e presiedere le sedute dell'Assemblea e del Comitato;
- curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- rendere pubblici tutti gli atti d'interesse generale.

CAPO 4 – VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 13 – Vicepresidente e segretario

In caso d'assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Segretario è nominato dal Comitato di gestione ed è scelto tra i soci effettivi.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione, assiste alle sedute dell'assemblea e del Comitato redigendo i verbali, affigge al Centro gli atti d'interesse generale.

TITOLO III CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Art. 14 - Fondi del Centro

L'attività del Centro è finanziata da:

- Contributo del comune;
- Contributi d'altri Enti Pubblici;
- Contributi di privati;
- Quota annuale d'iscrizione dei soci;
- Contributi di associazioni culturali, ricreative, sociali;

La quota annuale di iscrizione dei soci deve essere versata da ciascuno di essi entro i termini stabiliti per il rinnovo del tesseramento dal Comitato di Gestione.

I soci aggiunti dovranno versare una quota di iscrizione maggiorata del 20% rispetto alla quota dei soci effettivi.

L'iscrizione o il rinnovo della tessera viene attestato dal timbro e dalla sigla apposta dal Presidente o suo delegato sulla tessera.

I fondi del Centro dovranno essere impiegati per realizzare le sole attività programmate, in base al successivo art. 15 del Regolamento.

Il Comitato di Gestione, oltre alle attività programmate, può organizzare altre attività a favore della popolazione anziana purché esse siano compatibili coi fini istituzionali del Centro Polivalente Anziani così come specificati all'articolo 2 del presente Regolamento.

La spese relative a tali attività sono totale carico dei partecipanti ad esse.

Art. 15 – Programma del Centro

Ogni anno il Comitato di Gestione, in conformità con l'art. 2 del presente Regolamento, predispone un programma delle attività che intende svolgere per l'anno successivo. In tale programma devono essere specificati:

- a) il contributo che si richiede al Comune;
- b) la previsione di entrata per il tesseramento dei soci, specificando l'ammontare della singola quota;
- c) il numero degli iscritti; eventuali contributo di privati o di associazioni culturali, ricreative, sociali.

Tale programma deve essere presentato al Sindaco entro il 15 settembre di ogni anno per essere sottoposto all'approvazione della Giunta, che avverrà nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Comune.

Dopo l'approvazione del programma da parte della Giunta, il Comitato potrà dare attuazione allo stesso.

I pagamenti delle attività realizzate in base a detto programma e finanziati con contributo comunale verranno effettuati dal Comune dietro presentazione del regolare documento comprovante l'esatto ammontare della spesa sostenuta e nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, mentre i pagamenti delle attività realizzate con finanziamenti diretti dei soci o di altri enti verranno effettuati a cura del Presidente del comitato di gestione nel rispetto delle decisioni del Comitato stesso secondo il programma approvato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato di Gestione predispone e invia al Sindaco una relazione finale sulle attività svolte durante l'anno precedente.

Il Servizio Economato del Comune provvede alla copertura delle spese di cancelleria, piccole riparazioni delle dotazioni del Centro, spese per articoli minori per attività ludica, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

TITOLO IV L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 16 - Compiti e poteri

L'Amministrazione Comunale è tenuta:

- alla manutenzione dei locali del centro;
- alla fornitura delle attrezzature necessarie alle attività del centro;
- all'erogazione di un fondo per le attività del centro compatibilmente ai contributi statali, regionali e provinciali ricevuti;
- alla predisposizione di tutte le richieste di finanziamento inerenti le attività del Centro e a reperire fondi per tale scopo;
- a vigilare che le attività del centro si svolgano nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e del presente regolamento.

Essa ha il potere di:

- programmare gli interventi a favore della popolazione anziana sulla base dei contributi statali, regionali e provinciali;
- approvare e, se lo reputa opportuno, proporre di modificare il programma delle attività del Centro;
- inviare direttive agli organi del centro circa le modalità di gestione di esso e il rispetto della normativa in materia;
- sanzionare i comportamenti illegittimi degli organi di gestione del Centro;
- approvare e modificare il Regolamento del Centro.

Art. 17 - Collegio arbitrale

Allo scopo di dirimere controversie tra gli organi di gestione del Centro e l'Amministrazione Comunale è istituito un collegio arbitrale. Esso delibera con ordinanza motivata del Sindaco. Fanno

parte di esso:

- Il Sindaco o suo delegato;
- Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune;
- Un socio effettivo nominato dal Comitato di Gestione.

TITOLO V- NORME SULLE ELEZIONI

Art. 18 - Diritto d'elettorato

Sono elettori e possono essere eletti, purché residenti, gli anziani, gli invalidi a loro equiparati dalla L.R.n.11\76 art. 11, nonché i portatori di handicap maggiorenni che siano soci del Centro, in regola con l'iscrizione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni purché abbiano rinnovato il tesseramento nell'anno in corso.

Il diritto di voto va esercitato personalmente.

Per le cause d'incompatibilità e d'ineleggibilità si applica la normativa vigente per le cariche di Sindaco e Consigliere Comunale. Non sono eleggibili coloro che, con provvedimento motivato del Sindaco siano stati rimossi dalla carica.

In caso di decadenza, dimissioni o destituzione di uno o più membri del Comitato di Gestione si procederà a surroga degli stessi con i primi dei non eletti necessari a ricostituire il Comitato. Qualora venissero a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si procederà a nuove elezioni secondo le norme seguenti.

Art. 19 - Modalità di svolgimento delle elezioni

Al termine d'ogni mandato della durata di tre anni, entro il mese successivo dovranno svolgersi le elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione.

Nel periodo intercorrente fra la scadenza del mandato e la nomina degli eletti, rimane in carica il precedente Comitato con poteri d'ordinaria amministrazione.

Presso il Servizio Sociale è costituito "l'ufficio elettorale" che svolge tutte le operazioni inerenti le elezioni del Comitato di Gestione, tramite il personale comunale assegnato al Servizio Sociale, sotto la direzione del Responsabile del Servizio stesso.

Art. 20- Elettori

Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Presidente depositerà presso l'ufficio elettorale l'elenco dei soci in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente, specificando per ognuno se abbia o no diritto d'elettorato.

Un mese prima dalle elezioni il Presidente fornirà l'elenco dei soci che hanno rinnovato il tesseramento.

Art. 21-Candidature

Le votazioni avverranno a presentazione di candidature ad unica lista. In caso di mancanza di candidature il Sindaco provvederà o a proroga al Comitato di gestione o a nomina di un commissario.

Ciascun socio potrà esprimere due preferenze. Risulteranno eletti n.4 candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Art. 22- Ufficio Elettorale

Alla scadenza d'ogni mandato l'ufficio elettorale , con atto firmato dal Sindaco.

a) stabilirà la data di svolgimento delle votazioni;

b) stabilirà la data entro la quale potranno essere presentate le candidature, su apposito modello, presso l'ufficio elettorale.

L'Ufficio Elettorale provvederà ad effettuare le operazioni necessarie allo svolgimento delle operazioni, e cioè:

- a)rilascerà apposita ricevuta e inserirà le candidature nella lista unica per ordine alfabetico; in caso d'omonimia prevarrà l'anzianità;
- b)predisporrà la stampa della lista unica su apposito modello;
- c) affiggerà apposito manifesto presso la sede del centro con l'indicazione di tutte le procedure relative alle elezioni, compresa la data di esse;
- d) nominerà il seggio elettorale secondo il successivo art. 23.

Art. 23 - Seggio elettorale

Il seggio elettorale sarà così composto:

- presidente del seggio;
- n. 2 scrutatori;

I nominativi dei componenti del seggio saranno estratti a sorte tra i soci aventi diritto al voto che avranno dichiarato la propria disponibilità e non candidati; qualora non risultasse nessuna disponibilità da parte dei soci, si provvederà con impiegato comunale nominati dall'Ufficio elettorale.

Il responsabile del servizio sociale o suo delegato assisterà i componenti del seggio in tutte le operazioni.

Art. 24- Proclamazione eletti

Il Presidente del seggio elettorale, al termine dello scrutinio, rimetterà all'ufficio elettorale il verbale e tutta la documentazione.

L'ufficio elettorale, verificata la regolarità delle operazioni, provvederà ad affiggere apposito manifesto con i risultati delle elezioni e la proclamazione degli eletti.

Il Presidente in carica, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, provvederà a convocare il nuovo comitato per gli adempimenti di cui agli articoli 9 e 11 del Regolamento.
